

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DISEGNATORI

Valevole dal 1° gennaio 2013

Stipulato fra:

*l'Associazione Studi d'ingegneria e di
architettura Ticinesi "ASIAT"*

da una parte

e

*l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino "OCST",
il Sindacato "UNIA"*

dall'altra

Indice

<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>		<i>pagina</i>
Art. 1	Raggio di applicazione del contratto e definizione di disegnatore e di apprendista	3
Art. 2	Esecuzione del contratto	3
Art. 3	Obblighi finanziari	3
Art. 4	Commissione paritetica professionale	3
Art. 5	Collegio arbitrale	4
Art. 6	Arbitro unico	5
Art. 7	Contributi professionali	5
Art. 8	Contratti di adesione	5
Art. 9	Diritti sindacali	6
<i>Disposizioni materiali</i>		
Art. 10	Ordine sul lavoro	6
Art. 11	Istrumenti di lavoro	6
Art. 12	Durata normale del lavoro	6
Art. 13	Lavoro oltre la durata normale e supplementi salariali	7
Art. 14	Indennità di trasferta	7
Art. 15	Vacanze	7
Art. 16	Giorni festivi	8
Art. 17	Congedi	8
Art. 18	Servizio militare svizzero obbligatorio o servizio di protezione civile	8
Art. 19	Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia	9
Art. 20	Assicurazione per perdita di salario in caso di infortunio professionale e non professionale	10
Art. 21	Previdenza professionale	10
Art. 22	Indennità di decesso	10
Art. 23	Assegni per i figli	10
Art. 24	Pagamento del salario	10
Art. 25	Assunzione e licenziamento	11
Art. 26	Obblighi del disegnatore	11
Art. 27	Apprendisti	11
Art. 28	Assicurazione contro la disoccupazione	12
Art. 29	Richiesta di discussione	12
Art. 30	Questioni salariali	12
Art. 31	Adeguamenti all'indice del costo della vita	12
Art. 32	Entrata in vigore, durata e disdetta	12
<u>Procedura davanti al Collegio arbitrale</u>		
Art. 1	Registrazione atti	13
Art. 2	Procedura in generale	13
<u>Procedura orale</u>		
Art. 3	Citazione	13
Art. 4	Comparsa	13
Art. 5	Discussione	13
Art. 6	Conseguenza della mancata comparsa	13
Art. 7	Verbale	13
<u>Procedura scritta</u>		
Art. 8	Termine	14
Art. 9	Termine alla controparte	14
Art. 10	Conseguenza della mancata presentazione dell'atto scritto	14
Art. 11	Relatore	14
Art. 12	Prove	14
Art. 13	Potere d'esame. Indagine d'ufficio	14
Art. 14	Assunzione delle prove	14
Art. 15	Giudizio	14
Art. 16	Notificazione del giudizio	15
Art. 17	Restituzione dei documenti	15
Art. 18	Modo di intimazione	15

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Raggio di applicazione del contratto e definizione di disegnatore e di apprendista

1.1

Il presente contratto disciplina nel Cantone Ticino i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i disegnatori d'ambo i sessi (apprendisti compresi) negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

1.2

Disegnatore è colui che, in possesso dell'attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. E' considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l'ottenimento dell'attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l'ottenimento dell'attestato.

1.3

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore.

Art. 2

Esecuzione del contratto

2.1

Le parti contraenti si impegnano a fare osservare il presente contratto collettivo di lavoro. A tale scopo ciascuna di esse è tenuta ad adoperarsi presso i propri membri usando, se necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.

2.2

Le parti contraenti dichiarano tra di loro, secondo i principi della buona fede, le divergenze di opinione ed eventuali vertenze contrattuali e si adopereranno per la loro composizione.

2.3

Ogni divergenza contrattuale non appianabile direttamente tra datore di lavoro e disegnatore/trice sarà sottoposta al collegio arbitrale o dall'arbitro unico per il tramite della commissione paritetica. Rimane riservata la competenza del giudice civile.

Art. 3

Obblighi finanziari

3.1

I datori di lavoro e i disegnatori/trici hanno l'obbligo di coprire le spese per l'esecuzione del contratto e, segnatamente, per il funzionamento della commissione paritetica.

3.2

Le entrate per contributi alle spese di esecuzione e per multe serviranno a coprire le spese suddette, nella misura del possibile.

Art. 4

Commissione paritetica professionale

4.1

I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all'applicazione e all'interpretazione del presente contratto, per il tramite dell'apposita commissione paritetica professionale.

4.2

All'uopo è designata una commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno. La commissione è composta da otto membri e da quattro supplenti. Quattro membri e due supplenti sono designati dai contraenti

che rappresentano i datori di lavoro. Gli altri quattro membri e gli altri due supplenti sono invece designati dai contraenti che rappresentano i disegnatori.

4.3

Il funzionamento della commissione paritetica è precisato in un apposito regolamento.

4.4

La commissione ha per compito:

- **di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l'applicazione del contratto;**
- di assolvere compiti particolari ad essa assegnati dai contraenti;
- **di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;**
- **di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;**
- **di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;**
- di promuovere periodicamente corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale;
- di creare un fondo di aiuto a favore dei disegnatori in caso di bisogno o di decesso;
- **di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di fr. 2'000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;**
- **di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;**
- di intervenire in collaborazione con le autorità competenti in caso di denunce di inadempienze delle norme relative agli apprendisti.

4.5

Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza delle singole parti. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al collegio arbitrale o all'arbitro unico, i quali decideranno inappellabilmente. Rimane riservata la competenza del giudice civile per i non firmatari.

La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.

I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 5

Collegio arbitrale

È costituito un collegio arbitrale quale istanza di ricorso contro le decisioni della commissione paritetica e quale istanza competente a decidere le vertenze non risolte dalla commissione paritetica. Rimane riservata la procedura civile per i non firmatari.

Esso è composto di tre membri e cioè di un presidente designato dal presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino e di due membri, designati rispettivamente da ogni parte contraente.

Il presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente e ogni parte contraente un supplente del membro da essa designato; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.

I componenti del collegio arbitrale ed i loro supplenti rimangono in carica tre anni; il loro incarico può essere rinnovato.

Il giudizio è pronunciato a maggioranza. Un regolamento speciale, parte integrante del presente contratto, stabilisce il funzionamento del collegio e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle controversie.

Il collegio può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura.

Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto.

La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il collegio arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente. Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte o in base agli atti.

Il collegio apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Il termine per ricorrere al collegio arbitrale è di 30 giorni.

I membri del collegio sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante l'istruzione delle vertenze.

Art. 6**Arbitro unico**

Con l'accordo della commissione paritetica, del datore di lavoro e del disegnatore interessati, la controversia può essere sottoposta al giudizio di un arbitro unico anziché a quello del collegio arbitrale.

In tal caso l'arbitro unico verrà designato dal presidente del Tribunale d'Appello.

L'arbitro unico pronuncerà il suo giudizio secondo la procedura prevista per il collegio arbitrale.

Per l'arbitro unico valgono le norme stabilite per il collegio arbitrale.

Art. 7**Contributi professionali****7.1**

Per la copertura delle spese derivanti dalla corretta applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti al miglioramento della formazione professionale oltre che alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale, da versare alla commissione paritetica, del seguente ammontare:

- a) **Contributo dei datori di lavoro:**
tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL devono versare un contributo di esecuzione e di controllo pari a fr. 12.50 al mese.
- b) **Contributo dei disegnatori/trici:**
tutti i disegnatori/trici assoggettati versano un contributo di esecuzione e di controllo pari allo 0,4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

7.2

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

7.3

E' fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

7.4

Per i membri delle associazioni contraenti, il contributo è compreso nella quota d'associazione.

7.5

Ai disegnatori/trici iscritti ad uno dei sindacati firmatari del CCL, il contributo dedotto dal salario verrà rimborsato dalle rispettive associazioni sindacali ai propri associati.

Art. 8**Contratti di adesione**

Nell'interesse delle parti contraenti, al presente contratto collettivo di lavoro possono aderire altre organizzazioni di datori di lavoro e sindacali, le quali comprovino una adeguata rappresentatività. Le stesse devono dimostrare che le loro tasse sociali non sono d'importo inferiore al contributo professionale.

L'organizzazione sindacale si impegna a provvedere che questo contratto collettivo di lavoro venga firmato ed applicato anche dai datori di lavoro non associati e da quelli che provengono dall'esterno e che eseguono lavori nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

L'atto di adesione al contratto collettivo di lavoro dovrà avvenire presso la commissione paritetica, la quale si incaricherà di farlo firmare dalle parti contraenti.

Art. 9 Diritti sindacali

Sono riconosciuti ai disegnatori i seguenti diritti:

- di affiliarsi ad un'organizzazione sindacale di loro scelta;
- di esporre all'albo dell'ufficio le comunicazioni di ordine professionale o sindacale della loro categoria purché queste portino la firma di un responsabile;
- di riunirsi per discutere problemi sindacali concernenti la loro attività professionale; queste riunioni si potranno tenere anche durante le ore di lavoro e all'interno dell'ufficio purché riguardino strettamente e particolarmente l'attività dello studio e previo avviso al datore di lavoro che vi potrà partecipare.

Disposizioni materiali

Art. 10 Ordine sul lavoro

10.1

Il datore di lavoro e il disegnatore devono garantire il buon andamento del lavoro e la disciplina.

10.2

Protezione del disegnatore

Il datore di lavoro deve prendere tutte le misure atte a proteggere i disegnatori contro le malattie e contro gli infortuni.

10.3

Per quel che riguarda il lavoro al terminale i datori di lavoro si atterranno alle raccomandazioni relative alla protezione della salute emanate dalla SUVA e dall'UFIAML.

10.4

Il lavoro a cottimo non è permesso in nessuna forma.

Art. 11

Istrumenti di lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione del disegnatore tutti gli strumenti necessari, conformemente all'art. 327 del CO e provvede ad una organizzazione che consenta di svolgere il lavoro in buone condizioni. Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire gli utensili ed il materiale di cui il disegnatore ha bisogno per il lavoro.

Se d'intesa con il datore di lavoro, il disegnatore/trice mette a disposizione utensili o materiali per l'esecuzione del lavoro, deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario.

Art. 12

Durata normale del lavoro

12.1

La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni.

12.2

Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro.

Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro.

Il tempo necessario per portarsi dall'ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

12.3

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili.

12.4

Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili.

La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze.

In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

12.5

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Art. 13

Lavoro oltre la durata normale e supplementi salariali

13.1

Il lavoro oltre la durata normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate.

Per le ore straordinarie è dovuta una mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino.

E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Art. 14

Indennità di trasferta

14.1

Il disegnatore che deve prestare la sua opera lontano dal normale posto di lavoro ha diritto al rimborso delle spese.

14.2

Per la determinazione del rimborso spese valgono le disposizioni particolari emanate ogni anno dal Consiglio di Stato per gli uffici tecnici privati.

14.3

Al momento dell'assunzione il datore di lavoro ed il disegnatore si accordano sull'eventuale utilizzazione da parte del disegnatore del proprio mezzo di trasporto per ragioni di lavoro.

Art. 15

Vacanze

15.1

Il disegnatore ha diritto ad un periodo di vacanza pagato di 20 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro, escluso il sabato e i giorni festivi.

15.2

Se il disegnatore inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile le sue vacanze sono calcolate pro rata.

15.3

Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore. Tuttavia, l'interruzione collettiva del lavoro non può superare il periodo delle vacanze collettive dell'edilizia.

15.4

Neppure durante le vacanze il disegnatore può eseguire lavori inerenti alla sua professione per conto di terzi.

15.5

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze. Convalescenza e cura non sono considerate vacanze. Rimane comunque riservato quanto dispone l'art. 329 lett. b del CO.

15.6

In nessun caso le vacanze possono essere eliminate, nemmeno dietro compenso.

Art. 16**Giorni festivi****16.1**

Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano)

16.2

Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Art. 17**Congedi**

Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.

Il congedo non sarà inferiore:

- a 5 giorni in caso di proprio matrimonio;
- a 2 giorni in caso di nascita di un figlio;
- a 3 giorni in caso di decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci) ed al tempo adeguato nel caso di decesso di altri familiari;
- a 2 giorni per trasloco;
- a 1 giorno per matrimonio del proprio figlio;
- al tempo necessario in caso di visita o ispezione militare;
- al tempo necessario di visite mediche o sanitarie;
- al tempo necessario per assolvere ad obblighi legali;
- al tempo necessario per svolgere un'attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l'onere finanziario causato dall'assenza del dipendente;
- al tempo necessario per corsi di formazione professionale, con l'accordo del datore di lavoro;
- al tempo necessario per cariche pubbliche, fermi i limiti dell'art. 324a del CO.

Art. 18**Servizio militare svizzero obbligatorio o servizio di protezione civile****18.1**

Il disegnatore ha diritto, nei casi di normali corsi di ripetizione o corsi speciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione, al 100% dello stipendio e durante la scuola reclute al 40% se celibe e all'80% se coniugato o celibe con obblighi di assistenza.

Il disegnatore non avrà diritto ad alcun versamento di salario nei casi di corsi facoltativi o di punizione.

18.2

Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare.

18.3

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

18.4

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio e se il rapporto di lavoro dura più di nove mesi dopo il servizio prestato.

I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi. Al disegnatore è comunque assicurato il minimo stabilito dall'art. 324 lett. a) del CO.

18.5

Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott'ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

18.6

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale corso di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott'ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro.

Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

18.7

Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Art. 19

Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia

19.1

I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

19.2

Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice.

19.3

Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

19.4

In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto. Alla disegnatrice è comunque assicurato quanto stabilito dalla Legge sulla maternità.

19.5

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall'inizio dell'assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell'assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

19.6

Sulle indennità di malattia non dovranno essere conteggiate le deduzioni di legge previste per le assicurazioni sociali e previdenziali obbligatorie (AVS-AI-AD-IPG-LAINF) e il contributo professionale.

Art. 20**Assicurazione per perdita di salario in caso di infortunio professionale e non professionale****20.1**

I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

20.2

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale.

20.3

Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.

20.4

Gli obblighi assicurativi del datore di lavoro per i casi di invalidità permanente, anche solo parziale, per i casi di morte in seguito a infortunio e per la cura medica e ospedaliera e i medicinali, sempre in caso di infortunio, sono regolati dalla legge cantonale sul lavoro, dalla LAMI e dalla LAINF.

20.5

Sulle indennità d'infortunio non dovranno essere conteggiate le deduzioni di legge previste per le assicurazioni sociali e previdenziali obbligatorie (AVS-AI-AD-IPG-LAINF) e il contributo professionale.

Art. 21**Previdenza professionale****21.1**

I datori di lavoro devono assicurare i disegnatori che sottostanno a contratto collettivo di lavoro contro i rischi della vecchiaia, invalidità e decesso.

Riguardo ai rischi ed alle prestazioni assicurati, nonché al salario assicurato ed all'ammontare dei premi, questa previdenza del personale deve corrispondere complessivamente almeno alle condizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.

21.2

Gli assicurati devono essere informati sulle prestazioni dell'assicurazione.

Art. 22**Indennità di decesso**

In caso di decesso del disegnatore durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro verserà agli eredi un importo almeno pari a due mesi di salario; a 3 mesi se il rapporto di lavoro dura da oltre 5 anni, salvo nei casi in cui una prestazione equivalente sia garantita da un ente al cui finanziamento il datore di lavoro abbia contribuito anche solo parzialmente.

Art. 23**Assegni per i figli**

Il disegnatore ha diritto agli assegni per i figli garantiti dalla legge.

Art. 24**Pagamento del salario**

Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Art. 25**Assunzione e licenziamento****25.1**

I primi due mesi di servizio sono periodo di prova. Durante il periodo di prova ognuna delle parti può disdire il contratto per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di sette giorni.

25.2

Trascorso il periodo di prova la disdetta va data in forma scritta:

- a) per i disegnatori che sono alle dipendenze della ditta da meno di un anno, per la fine del mese successivo alla disdetta;**
- b) per i disegnatori che sono alle dipendenze della ditta da oltre un anno, per la fine del secondo mese successivo alla disdetta.**

Per l'inoltro di una disdetta, bisogna partire dal primo giorno dell'attività, includendo : periodo di prova, contratto d'apprendistato, uno o più contratti di lavoro a durata determinata.

25.3

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

25.4

Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente fintanto che lo stesso è al beneficio delle prestazioni assicurative secondo gli art. 19 e 20 del presente contratto.

25.5

Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata; resta riservato l'art. 337 del CO relativo al licenziamento per cause gravi.

25.6

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al disegnatore un attestato che indichi esclusivamente la natura e la durata dei suoi servizi. A speciale richiesta del disegnatore l'attestato deve esprimersi anche sulle sue prestazioni e sulla condotta.

Art. 26**Obblighi del disegnatore**

Al disegnatore incombono, a riguardo degli strumenti di lavoro e degli apparecchi messi a disposizione, gli obblighi derivanti dall'art. 321a del CO.

Art. 27**Apprendisti****27.1**

Tra il datore di lavoro e un apprendista deve essere stipulato un regolare contratto di apprendistato, conforme alle vigenti leggi in materia di formazione professionale.

27.2.

Non si possono concedere vacanze agli apprendisti in un'epoca dell'anno in cui sono soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi scolastici di formazione professionale.

Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.

27.3

Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.

Art. 28
Assicurazione contro la disoccupazione

Il datore di lavoro contribuirà al pagamento delle quote della cassa disoccupazione nella misura del 50%.

Art. 29
Richiesta di discussione

Tutte le questioni regolate nel presente CCLD dovranno essere discusse durante la validità dello stesso su richiesta motivata di una delle parti contraenti.

Art. 30
Questioni salariali

I salari sono regolati nell'apposita tabella corrispondente alla convenzione salariale del presente contratto.

Art. 31
Adeguamenti all'indice del costo della vita

31.1
Le parti si ritroveranno ogni anno, entro il 30 di novembre, per discutere e concordare l'adeguamento del carovita.

31.2
L'adeguamento concordato sarà applicato sia ai salari contrattuali che ai salari individuali.

Art. 32
Entrata in vigore, durata e disdetta

32.1
Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2013 e resterà valido fino al 31 dicembre 2014.

32.2
Il contratto sarà ritenuto tacitamente rinnovato per un altro anno se non verrà disdetto, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza, e così di seguito.

32.3
La parte che dà la disdetta si impegna a presentare contemporaneamente le proposte di modifica del contratto.

Lugano, 1° febbraio 2013

Questa edizione contiene tutte le modifiche intercorse tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2012.

Procedura davanti al Collegio arbitrale

Art. 1 Registrazione atti

I ricorsi e le proposte di multa sono registrati e numerati in ordine cronologico; nel registro sono indicate le date della presentazione e della decisione.

Art. 2 Procedura in generale

La procedura è scritta o orale.
E' facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte oppure di convocare le parti a una discussione orale. Esso può convocare le parti a una discussione orale dopo la presentazione delle osservazioni scritte.

Procedura orale

Art. 3 Citazione

La citazione è spedita almeno sette giorni prima della discussione ed è firmata dal presidente. Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.

Art. 4 Comparsa

Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.

Art.5 Discussione

La discussione è diretta dal presidente.
Nei casi di ricorso espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi la controparte; il presidente può invitare ad esporre il proprio punto di vista anche il rappresentante della commissione paritetica cantonale.
Nei casi di proposte di multa espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi il rappresentante della commissione paritetica cantonale.
Sono ammesse la replica e la duplica.

Art. 6 Conseguenza della mancata comparsa

Se una parte non compare il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte.

Art. 7 Verbale

Il verbale della discussione contiene :

- il, nome, il cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, il cognome e domicilio del ricorrente, della controparte e del rappresentante della commissione paritetica cantonale;
- le date del ricorso e della decisione impugnata;
- i punti in questione che devono essere giudicati;
- il termine entro il quale in giudizio deve essere pronunciato;
- le prove chieste dalle parti;
- le ragioni delle parti, succintamente indicate.
-

Il verbale è firmato dai componenti e dai membri del Collegio.

Procedura scritta

Art. 8 Termine

Ricevuto il ricorso o la proposta di multa, alla parte non ricorrente e alla commissione paritetica è assegnato un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 9 Termine alla controparte

Ricevute le osservazioni scritte, alla controparte è assegnato un termine di almeno dieci giorni per le contro osservazioni.
E' ammessa la duplica.

Art. 10 Conseguenza della mancata presentazione dell'atto scritto

Se il termine assegnato decorre infruttuosamente, il collegio pronuncia il suo giudizio. L'ordinanza con la quale si assegna il termine, in conformità degli art. 8 e 9, deve indicare le conseguenze della mancata tempestiva presentazione dell'atto scritto.

Art. 11 Relatore

In casi particolarmente complessi, il presidente può designare un membro relatore.

Art. 12 Prove

Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. Il Collegio decide sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Art. 13 Potere d'esame. Indagine d'ufficio

Il Collegio apprezza liberamente i fatti, decide a termini di equità e può assumere d'ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili.

Art. 14 Assunzione delle prove

Le parti possono essere citate all'udienza durante la quale sono assunte le prove ammesse. L'interrogazione del testimone è diretta da presidente del Collegio; le parti possono porre domande. Dall'assunzione delle prove vien tenuto un succinto verbale.

Art. 15 Giudizio

Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo la deliberazione collegiale dei membri del Collegio. Essa contiene :

- la data;
- il nome, cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, cognome e domicilio del ricorrente;
- la data della decisione impugnata;
- la data della discussione;
- le domande delle parti;
- i punti in questione;
- una breve motivazione;
- il dispositivo.

Il giudizio è firmato dal presidente e dai membri del Collegio.

Art. 16**Notificazione del giudizio**

Il giudizio è notificato al ricorrente, alla controparte e ai loro rappresentanti e alla commissione paritetica cantonale.

Una copia di ogni giudizio è conservata dal Collegio.

Art. 17**Restituzione dei documenti**

I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro dieci giorni.

Art. 18**Modo di intimazione**

Le citazioni e il giudizio sono intimati alle parti per mezzo di lettera raccomandata.